



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.43) del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3471

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere ISPRA/ARPA Puglia prot. ISPRA n. 57579 del 20.11.2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 16/01/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 16/01/2018

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.43) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015 che, ai fini della relativa verifica di ottemperanza, individua il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare quale "Ente Vigilante" e l'ISPRA quale "Ente Coinvolto", e che recita:

"Il periodo dell'esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito in modo tale da non interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza – anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuno predisporre in accordo con ISPRA una relazione da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione per le Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) prima dell'inizio dei lavori a mare. In linea generale, le operazioni a mare dovranno essere condotte durante il periodo invernale";

VISTA la nota prot. 296 del 14.10.2016, acquisita al protocollo n. 25467/DVA del 19.10.2016, con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha trasmesso, ai fini dell'avvio della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.43), un rapporto dal titolo "*documentazione tecnica inerente la salvaguardia delle specie faunistiche e relativi periodi di riproduzione, potenzialmente presenti nell'area interessata dai lavori per la costruzione del progetto*";

VISTA la successiva nota prot. 337 del 17.02.2017, acquisita al prot. 4031/DVA del 21.02.2017, con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha inviato un nuovo rapporto che "*aggiorna e sostituisce*" il precedente trasmesso in data 11.09.2016;

ACQUISITA la relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia trasmessa con nota protocollo Ispra n. 57579 del 20.11.2017, acquisita al protocollo 26886/DVA del 20.11.2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in tale relazione ISPRA e ARPA Puglia comunicano di ritenere che:

- la documentazione presentata dal proponente risponda in maniera esaustiva alle richieste della

prescrizione;

- in merito al periodo in cui verranno effettuate le operazioni a mare (ottobre-maggio) per le attività *nearshore* e novembre-gennaio per quelle *offshore*, tenuto conto delle informazioni scientifiche fornite sui periodi di riproduzione, siano da condividere le considerazioni espresse dal proponente riguardo la valutazione dei potenziali impatti determinati dal rumore subacqueo sulle specie faunistiche offshore, e di ritenere pertanto minime le potenziali interferenze tra le operazioni da condurre e le fasi riproduttive delle specie presenti anche saltuariamente nell'area di indagine;

CONSIDERATO che in detta relazione ISPRA e ARPA Puglia hanno ritenuto di raccomandare:

- la presenza continua di operatori specializzati (e.g. Marine Mammal Observer) con il compito di monitorare la presenza di mammiferi marini, non soltanto sui mezzi navali adibiti alla posa della condotta, ma anche su altri mezzi nautici, in modo da assicurare un maggiore range di osservazioni, almeno durante i periodi più critici (aprile/maggio e settembre), per le fasi riproduttive della fauna marina.
- di porre particolare attenzione alla presenza del Capodoglio *Physeter macrocephalus* vittima di recenti spiaggiamenti di massa per quanto riguarda tutto il periodo di osservazione;

VISTA la nota prot. 27704/DVA del 28.11.2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in ottemperanza a quanto indicato nella prescrizione A.43), ha provveduto a trasmettere anche alla Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, la documentazione aggiornata fatta pervenire dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia in data 17.02.2017, nonché la relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia;

CONSIDERATO che nella nota summenzionata viene rappresentato "*che questa Direzione provvederà, sulla base del parere favorevole ISPRA/ARPA Puglia, a comunicare l'avvenuta positiva ottemperanza alla prescrizione di cui trattasi, a meno di osservazioni da parte di Codesta Direzione Generale*", e che alla data del presente provvedimento non risulta pervenuta alcuna comunicazione al riguardo da parte della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.43) del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" le raccomandazioni indicate nel parere congiunto ISPRA/ARPA Puglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)